



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

--Il Giudice Dott. Jacopo Blandini--

--DECRETO --

Il Giudice Dott. Jacopo Blandini

-Visto il proprio ruolo di udienza e di Cancelleria nella sezione di appartenenza presso il Tribunale di Milano sede centrale, tenuto conto dei collegi già calendarizzati, considerata la recente applicazione dello scrivente disposta d'Ufficio - per tre mesi e per un solo giorno a settimana- alla sezione distaccata di Rho (giusto provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano adottato in data del 12 settembre 2012, al n. 109/2012, e qui da intendersi interamente richiamato anche nella sua parte dispositiva come richiamata anche la proroga per ulteriori tre mesi con provvedimento n. 191/2012) ed anche tenuto conto delle procedure cautelari ed anche di volontaria giurisdizione già incardinate, non differibili e ancora pendenti presso la Sezione distaccata di Rho;

-Visto il ricorso R.G. n. 11121/2013 proposto

DA

- **██████████**, nato a **██████████** il **██████████** con l'avv. Carlo Madaro e l'Avv. Vanessa Madaro, giusto mandato difensivo in atti;

RICORRENTE

-Letti gli artt. 1 e ss. della legge 3/2012 e successive modifiche, dato atto dell'allegata relazione ex Legge n. 3/2012 e richiamato per estratto l'Art. 10.....2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da



<<TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE DISTACCATA DI RHO -DECRETO RG N. 11121/2013>>

Pagina 1 di 4



parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.


3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta..... „.

-Richiamato --per estratto-- l'art. 11 della legge n. 3/2012 e sue successive modifiche "...I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata...";



<<TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE DISTACCATA DI RHO -DECRETO RG N. 11121/2013>>

Pagina 2 di 4



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO



RG n° 1121/

2013

ESTRATTO

//

Il Presidente, in funzione di Giudice, Dr. BIANCHI,
vista la proposta presentata il 07/02/2013 dal sig. [redacted] nato a [redacted] ()
il [redacted] cod. fis. [redacted] e residente in [redacted] () via [redacted]
[redacted], volta ad ottenere l'ammissione al procedimento per la composizione delle
crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 6 e seguenti della l. 27/1/2012 n. 3 e
successive modificazioni apportate da D.L. 179 del 18/10/2013;
Ritenuto che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del R.
D. del 16/3/1942 numero 267 e successive modifiche;
Ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di EURO 39.500,00, oltre
interessi, nei confronti dei seguenti creditori:

- [redacted]
- [redacted] SPA
- [redacted] SPA
- [redacted]
- [redacted] attualmente [redacted] SPA

Ritenuto che la proposta prevede il soddisfacimento integrale dei creditori;
Ritenuto che il piano prevede le scadenze dei pagamenti dal 01/06/2013 al 01/08/2021 ;
Ritenuto che alla proposta sono stati allegati:

- Le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo anno in quanto precedentemente disoccupato;
- L'attestazione della fattibilità del piano;
- L'elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento ;
- Certificato dello stato di famiglia;

POM



Il Giudice fissa, per la comparizione delle parti, all'udienza del 12 aprile 2013 ore 9,30
ponendo a carico del debitore l'onere di comunicare ai creditori su elencati, la proposta e
il presente decreto, notiziando i creditori nel termine di cinque gg precedenti l'udienza
fissata, con avviso che per 120 giorni dalla comunicazione non potranno essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi titoli o causa

pag 3/4

--DISPONE--


-Dispone che sia data pubblicità --della proposta e del presente decreto-- tramite Aste Giudiziarie che ne curerà l'inserimento sul sito del Tribunale di Milano e su *Procedure.it*.


-Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi, ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Fissa per la comparizione innanzi al Giudice competente, l'udienza del 12/04/2013 alle ore 09.30, con termine sino al 26/02/2013, per la notifica alle parti individuate nel ricorso del medesimo ricorso, della relazione allegata a firma dell'Avv. Pierandrea Gerardi e del presente decreto.

Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza,

Rho, il 13/02/2013.

Il Giudice

22/02/13

